



Cofinanziato  
dall'Unione europea



*Dipartimento Lavoro e Attività Produttive*  
**Obiettivo di policy 4 Un'Europa più sociale**  
**PR FSE+ ABRUZZO 2021-2027**

**PRIORITA'1-OCUPAZIONE**

**Obiettivo specifico: a)**

1. migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale

**AZIONE a.2.**

**SCHEDA INTERVENTO 1.a.2.2.**

**INCENTIVI PER INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO  
DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE  
RISORSE FINANZIARIE: € 250.000,00**

**“Incentivi per inserimento lavorativo di donne vittime di violenza di genere”**

**Reg. UE n. 2023/2831 Aiuti “de minimis”**

**AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD INCENTIVARE L'INSERIMENTO NEL MERCATO DEL  
LAVORO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE**

**ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVISO**

DESTINATARIE	<b>DONNE INSERITE NEI PERCORSI DI PROTEZIONE RELATIVI ALLA VIOLENZA DI GENERE ATTESTATI DAI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI O DAI CENTRI ANTIVIOLENZA O DALLE CASE RIFUGIO ESISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE E IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.5 DELL' AVVISO</b>
BENEFICIARI	<b>IMPRESE/DATORI DI LAVORO DEL SETTORE PRIVATO</b>
COSA FINANZIA	<b>CONTRIBUTO ECONOMICO PER:</b> <b>1. TIROCINIO DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO DI 6 MESI o 12 MESI</b> <b>2. ASSUNZIONI DI DISOCCUPATE CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 12 MESI</b> <b>3. ASSUNZIONI DI DISOCCUPATE CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO</b>
CARATTERISTICHE CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO e DETERMINATO	<b>DI TIPO FULL TIME O PART-TIME &gt;=75% CON DECORRENZA DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO</b>
ENTITA' DEL CONTRIBUTO PER TIROCINIO EXTRACURRICULARE	€ 800,00 MENSILI rimborso indennità di frequenza tirocinante
ENTITA' DEL CONTRIBUTO PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	<b>€ 5.000,00 PER ASSUNZIONI DI DISOCCUPATE donne da 18 a 65 anni CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO</b>
ENTITA' DEL CONTRIBUTO PER CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO	<b>€ 10.000,00 PER ASSUNZIONI DI DISOCCUPATE donne da 18 a 65 anni CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO</b>
RISORSE FINANZIARIE	€ 250.000,00
DURATA DEL TIROCINIO	6 MESI oppure 12 MESI
DURATA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	12 MESI
MODALITA' DI PAGAMENTO	PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DOPO LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IL BENEFICIARIO PUO' RICHIEDE L'ACCONTO DEL 50% DECORSI 12 MESI DALL'ASSUNZIONE E IL RESTANTE SALDO DECORSI 24 MESI DALL'ASSUNZIONE  PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DOPO LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IL BENEFICIARIO PUO' RICHIEDERE L'ACCONTO DEL 50% DECORSI 6 MESI DALL'ASSUNZIONE E IL RESTANTE SALDO DECORSI 12 MESI DALL'ASSUNZIONE  IL RIMBORSO DELL'INDENNITA' DI TIROCINIO DEVE ESSERE RICHIESTA AL TERMINE DEI PRIMI SEI MESI E IN CASO DI DURATA SUPERIORE ALLA SCADENZA dello stesso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DIRIGENTE DEL SERVIZIO DPH012 POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

## INDICE

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO.....	4
ARTICOLO 1-FINALITÀ .....	7
ARTICOLO 2-COSA FINANZIA “INCENTIVI PER L’INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE” .....	8
ARTICOLO 3-RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E RISORSE DISPONIBILI .....	10
ARTICOLO 4-CONDIZIONI ABILITANTI E PRINCIPI ORIZZONTALI .....	10
ARTICOLO 5- DESTINATARI .....	11
ARTICOLO 6 - SOGGETTI BENEFICIARI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE .....	11
ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO .....	13
ARTICOLO 8 – DIVIETO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO E CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO .....	15
ARTICOLO 9 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE .....	16
ARTICOLO 10 - ESAME DELLE CANDIDATURE E CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE .....	17
ARTICOLO 11 - PROCEDURA RECLAMI E RICORSI.....	19
ARTICOLO 12 – CIRCUITO FINANZIARIO .....	19
ARTICOLO 13 – CAUSE DI REVOCA .....	21
ARTICOLO 14 - VARIAZIONI DEI BENEFICIARI E RINUNCE .....	22
ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO .....	22
ARTICOLO 16 - MONITORAGGIO .....	24
ARTICOLO 17 - DEFINIZIONI .....	24
ARTICOLO 18 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	25
ARTICOLO 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI GENERALI .....	25
ARTICOLO 20-POLITICA ANTIFRODE.....	25
ARTICOLO 21-TUTELA DELLA PRIVACY .....	26
ALLEGATI ALL’AVVISO .....	26

## Disposizioni di riferimento

### Normativa dell'Unione Europea:

1. Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02);
2. Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato congiuntamente dal parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17/11/2017;
3. Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
4. Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
5. Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
6. Regolamento (UE) n. 2023/1676 del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
7. Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
8. Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
9. Regolamento delegato (UE) n. 2014/240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
10. Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
11. Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 CE del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 2013/1304 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
12. Regolamento Delegato (UE) 2019/1867 CE del 28 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di finanziamenti a tasso forfettario;

13. Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
14. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio;
15. Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR);
16. Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 che prende atto, tra l'altro, dell'entità del Programma FSE+ Abruzzo 2021-2027 per complessivi Euro 406.591.455,00;
17. Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8894 final del 29 novembre 2022 che approva il programma "PR Abruzzo FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2021IT05SFPR002;
18. Nota EGESIF 14-0021\_00 Orientamento della Commissione "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate";
19. Nota EGESIF\_14-0017, Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)

#### **Normativa nazionale:**

1. Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025: "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)";
2. D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
3. D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
4. D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 e dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19;
5. Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
6. Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183";
7. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

8. D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e ss.mm.ii”;
9. Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
10. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, recante il “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”;
11. Linee guida nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE - Versione 1.0 del 22 Luglio 2019 – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.
12. la Circolare INPS n. 40 del 28/02/2017;
13. la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;
14. D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212 in attuazione della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime per i diritti, l’assistenza e la protezione delle donne vittime di violenza di genere;
15. Legge del 19 luglio 2019 n. 69 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere;
16. Il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, in continuità con il Piano strategico nazionale introdotto per il triennio 2017-2020;
17. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020 “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”

**Normativa regionale:**

1. DGR del 9/11/2018 n. 850 recante “POR FSE 2014-2020. Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - Presa d’atto della metodologia che stabilisce la quantificazione delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni per la realizzazione di operazioni da finanziare con le risorse del POR FSE 2014-2020 Abruzzo”;
2. DGR n. 90 del 02/02/2023, recante “Presa d’atto della decisione della Commissione Europea C(2022) 9380 final del 08/12/2022 di approvazione del programma regionale FESR 2021-2027 e presa d’atto della decisione della Commissione Europea C(2022) 8894 final del 29/11/2022 di approvazione del programma regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”;
3. DGR n. 109 del 03/03/2023, recante “Programma regionale PR Abruzzo FESR 2021-2027 e Programma regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027. Istituzione Comitato di Sorveglianza”;
4. DPA011/43 del 20/03/2023 presa d’atto dei “Criteri di selezione delle operazioni” del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 07 marzo 2023;
5. DGR n. 121 del 19/02/2024 “Programma regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027”. Aggiornamento del piano di individuazione delle azioni e delle Strutture Responsabili di Attuazione di cui alla DGR del 05/05/2023, n. 254;

6. DPA011/28 del 03 maggio 2024, approvazione del Si.Ge.Co. – Sistema di Gestione e Controllo del PR Abruzzo FESR e FSE+ 2021-2027 - Versione 1.0 – Maggio 2024; DGR n. 299 del 01/06/2023 recante “Programma regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027: modalità di attuazione e adozione del primo calendario degli inviti a presentare le proposte”;
7. DGR n. 254 del 05/05/2023 recante “PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 – Individuazione delle strutture regionali competenti per l’attuazione degli obiettivi e delle azioni e individuazione delle strutture affidatarie dei controlli di I livello”;
8. DGR n. 299 del 01/06/2023 recante “Programma regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027: modalità di attuazione e adozione del primo calendario degli inviti a presentare le proposte”;
9. DPA011/77 del 18.11.2025, approvazione del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione, PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 – Versione 3.0 – novembre 2025;
10. DGR n. 623 del 01/10/2024 recante “PROGRAMMA REGIONALE PR ABRUZZO FSE+ 2021-2027. AGGIORNAMENTO DEL “PIANO DI ATTUAZIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - VERSIONE 2 – SETTEMBRE 2024” E DEL “PIANO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI E DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE – SETTEMBRE 2024”;
11. DGR n. 572 del 04/09/2025 recante “PROGRAMMA REGIONALE PR ABRUZZO FSE+ 2021-2027. AGGIORNAMENTO DEL “PIANO DI ATTUAZIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - VERSIONE 4 – luglio 2025” E DEL “PIANO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI E DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE – luglio 2025”;
12. DGR n. 759 del 12/11/2025 recante “PROGRAMMA REGIONALE PR ABRUZZO FSE+ 2021-2027. AGGIORNAMENTO DEL “PIANO DI ATTUAZIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - VERSIONE 5 – novembre 2025” E DEL “PIANO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI E DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE – novembre 2025”;
13. DGR n. 488 del 30 luglio 2025 LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DEI TIROCINI NELLA REGIONE ABRUZZO
14. La legge regionale del 20/10/2006 n. 31 “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate”;
15. La Legge regionale del 28/12/2023 n. 65 “Istituzione del Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza”

## Articolo 1-Finalità

1. L’Avviso ha l’obiettivo di favorire l’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro delle donne **inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere**, attraverso la concessione di contributi economici a soggetti privati per l’attivazione di tirocini non curriculari, finalizzati all’inserimento e al reinserimento al lavoro e/o per l’avvio di assunzioni con contratti di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato e a tempo indeterminato.
2. Tali misure rappresentano un’importante iniziativa volta a promuovere l’autonomia economica e l’inclusione sociale di donne vittime di violenza e si presentano come una risposta concreta e tangibile a questa emergenza sociale. Attraverso un supporto lavorativo stabile, si offre una via di fuga dalla violenza domestica e si promuove un cambio di paradigma in cui le vittime possono ritrovare fiducia in se stesse e nelle loro capacità. La mancanza di indipendenza economica è spesso uno dei fattori che ostacola l’uscita da situazioni di violenza domestica.
3. Per rispondere a queste difficoltà è importante supportare l’inserimento o il reinserimento lavorativo delle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. La

partecipazione alla vita economica è il modo migliore per garantire autonomia e inclusione sociale per le persone in una condizione di svantaggio, favorendone la realizzazione personale ed un percorso di libertà.

4. Al fine di favorire la partecipazione di imprese che dimostrino una gestione aziendale trasparente, etica e virtuosa e che siano impegnate nella riduzione del divario di genere sul lavoro, viene introdotto un criterio di priorità per le imprese beneficiarie che siano in possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere.
5. Il presente Avviso, alla luce di quanto sopra, raccoglie le sfide della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e della politica di coesione dell'Unione Europea con riferimento all'Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" (OP4), contribuendo all'attuazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali di cui all'art. 5, lettera d) del regolamento (UE) 2021/2016, finalizzato a rafforzare attivamente e con azioni di policy adeguate il benessere e le opportunità per una piena partecipazione alla vita sociale delle persone.
6. La Regione Abruzzo si impegna altresì al rispetto dei principi indicati nel Regolamento FSE+ quali il principio di trasparenza, dello sviluppo sostenibile, della parità di genere e dell'accessibilità delle persone con disabilità.
7. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1057/2021 e dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.

#### **Articolo 2-Cosa finanzia "INCENTIVI per L'INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE"**

1. Le tipologie di attività finanziabili, negli importi di seguito indicati, sono esclusivamente rivolti **a donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente attestati dai Servizi Sociali territoriali o dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio** esistenti sul territorio regionale e sono le seguenti:

**A. TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO DI 6 o 12 MESI** avviati a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso e per i quali si rinvia alle LINEE GUIDA REGIONALI di cui alla DGR n. 488 del 30/07/2025.

Il tirocinio potrà avere durata pari a sei mesi o 12 mesi.

*I TIROCINI DEVONO ESSERE GIA' AVVIATI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.*

Per i tirocini sono previsti i seguenti incentivi economici:

- i. **rimborso al soggetto ospitante dell'indennità di frequenza di € 800,00 mensili;**
- ii. l'indennità di frequenza spettante al tirocinante è stabilita all'art. 24 delle Linee Guida Regione Abruzzo ed è riconosciuta a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile. Il rimborso varierà, secondo la durata del tirocinio, da un minimo di € 4.800,00 per 6 mesi fino ad un massimo di € 9.600,00 per 12 mesi.
- iii. Per l'attivazione e lo svolgimento del tirocinio dovrà essere garantito il rispetto delle LINEE GUIDA REGIONALI di cui alla DGR n. 488 del 30/07/2025.
- iv. Se la tirocinante è anche soggetto percettore di forme di sostegno al reddito *"l'indennità di tirocinio è corrisposta, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, in misura pari alla differenza tra*



*l'importo dell'indennità nella misura prevista di € 800,00 e l'importo del sostegno al reddito, qualora inferiore".*

**B. Assunzioni** con contratto di lavoro di tipo subordinato **a tempo determinato della durata di 12 mesi** avviate a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

**E' previsto un contributo di € 5.000,00** per le ASSUNZIONI a tempo determinato.

**Per l'ammissibilità al finanziamento l'assunzione avviata a tempo determinato deve essere della durata di almeno 12 mesi.**

**C. Assunzioni** con contratto di lavoro di tipo subordinato **a tempo indeterminato** avviate a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

**E' previsto un contributo di € 10.000,00** per le ASSUNZIONI a tempo indeterminato.

TUTTE LE ASSUNZIONI INOLTRE DEVONO ESSERE GIA' AVVIATE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.

Tutte le assunzioni devono essere di tipo full time oppure part-time  $\geq 75\%$ .

Non sono ammissibili le assunzioni con contratto in somministrazione e con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.

Dagli incentivi sono esclusi:

- i contratti di lavoro domestico;
- i contratti di lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa;
- i contratti di lavoro occasionale e accessorio;
- i contratti di lavoro contratto di agenzia
- le assunzioni obbligatorie per la copertura quota disabili prevista dalla L.68/1999 e s.m.i.

Sono in ogni caso escluse tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi.

Di seguito è riportata la tabella riepilogativa delle attività finanziabili, dei corrispondenti incentivi economici e delle opzioni semplificate in materia di ammissibilità della spesa (OSC) per il rimborso delle operazioni ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettere b), c) e d) del Reg 1060/2021):

TIPOLOGIA CONTRATTO	CONTRIBUTO	TIPOLOGIA OSC
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL TIME O PART-TIME $\geq 75\%$	<b>€ 5.000,00</b>	<b>SOMMA FORFETTARIA</b> <b>€ 5.000,00 TARGET FINALE</b> <b>(al termine di 12 mesi dall'assunzione)</b> € 2.500,00 TARGET INTERMEDIO (al termine di 6 mesi dall'assunzione)
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME O PART-TIME $\geq 75\%$	<b>€ 10.000,00</b>	<b>SOMMA FORFETTARIA</b> <b>€ 10.000,00 TARGET FINALE</b> <b>(al termine di 24 mesi dall'assunzione)</b> € 5.000,00 TARGET INTERMEDIO (al termine di 12 mesi dall'assunzione)

TIROCINIO EXTRACURRICULARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 4.800,00 – 6 mesi</li> <li>• € 9.600,00 - 12 mesi</li> </ul>	UCS € 800,00 RIMBORSO SPESE MENSILE
-------------------------------	---	---

2. Gli incentivi previsti per le giovani lavoratrici non potranno eccedere il limite dell'intensità massima del 50% del costo salariale annuale per ogni nuova assunta (costo salariale annuale >= €20.000,00 per le assunzioni a tempo indeterminato e costo salariale annuo >= €10.000,00 per le assunzioni a tempo determinato).
3. Ai fini della corretta individuazione **dell'intensità dell'aiuto** si intende per costo salariale l'importo totale annuo effettivamente pagabile dall'impresa beneficiaria dell'aiuto in relazione al/i lavoratore/i interessato/i, comprendente la retribuzione lorda comprensiva delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari.

### Articolo 3-Riferimenti programmatici e Risorse disponibili

1. I riferimenti programmatici sono i seguenti:

Priorità	Obiettivo specifico	Indicatori di output	Indicatori di risultato
I. Occupazione	ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale	EECO02 - Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	EECR04 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento

2. Le risorse disponibili sono pari a € 250.000,00, a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027, Priorità 1 Occupazione, obiettivo specifico 4.a, campo di intervento 134. Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione.
3. La dotazione finanziaria iniziale potrà essere incrementata o modificata in presenza di assegnazione di eventuali risorse aggiuntive, nonché, in caso di economie.

### Articolo 4-Condizioni abilitanti e principi orizzontali

1. Si richiama quanto previsto alla tabella 12 del PR Abruzzo FSE+ 2021/2027, con particolare riferimento alle seguenti condizioni abilitanti orizzontali:
  - a. effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali;

- b. attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
  - c. quadro strategico nazionale in materia di parità di genere;
  - d. strumenti e applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.
2. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e di quanto disposto all'art. 73 dello stesso Regolamento.
3. Come indicato nel PR, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, le azioni oggetto del presente Avviso sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

#### Articolo 5- Destinatari

1. Gli interventi previsti in Avviso sono rivolti esclusivamente a **donne** con i seguenti REQUISITI:
- a. essere inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente attestati dai Servizi Sociali territoriali o dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio esistenti sul territorio regionale; sono destinatarie anche le donne in carico alle suddette strutture nei dodici mesi precedenti alla data di avvio del tirocinio o assunzione;
  - b. avere età compresa tra 18 anni e 65 anni;
  - c. essere disoccupate, aventi le seguenti caratteristiche:
    - stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, risultante da iscrizione presso uno dei Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo, da rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità; in caso di DID on line la stessa deve risultare convalidata dal competente CPI;
    - se straniera, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e che consente l'esercizio di un'attività lavorativa.
  - d. avere residenza o domicilio in uno dei Comuni della regione Abruzzo;  
Per la verifica del requisito di cui alla lettera a) dovrà essere allegata all'istanza l'attestazione da parte del Centro Antiviolenza Abruzzese, CR (casa rifugio) o del servizio sociale territoriale in cui si attesta che la destinataria è inserita in un percorso di protezione (allegato D).
2. I requisiti di ammissibilità di cui al comma 1 lett. b) c) e d) devono essere posseduti al momento dell'avvio dell'assunzione e/o tirocinio da parte dell'impresa/datore di lavoro.

#### Articolo 6 - Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione delle candidature

1. Possono presentare domanda e beneficiare degli incentivi tutti i datori di lavoro/imprese<sup>1</sup> del settore privato (imprese, cooperative, cooperative sociali, studi professionali, associazioni, fondazioni, altre forme di azienda) in possesso, alla data di presentazione della candidatura, dei seguenti requisiti:
- a) essere in possesso di partita iva;

<sup>1</sup> Ai sensi del punto 3, Raccomandazione CE, 06-05-2003, nr. C(2003)1422, si precisa che, conformemente agli artt. 48, 81 e 82 del Trattato CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse, in particolare, le entità che svolgono un'attività artigianale, od altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

- b) avere la sede operativa oggetto delle assunzioni nell'ambito dei confini geografici della regione Abruzzo al momento della prima erogazione del contributo, fatta eccezione per i c.d. "cantieri mobili". In caso di distacco, si deve rispettare quanto disposto dall'art. 30, D.Lgs., nr. 276/03 e dai C.C.N.L. di riferimento;
- c) (per le imprese) essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo (solo per coloro che sono tenuti a tale adempimento ad esempio imprese, società tra professionisti ecc.)

ovvero

- d) (per i liberi professionisti) essere regolarmente iscritte al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritte ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art. 2 comma 7, iscritte alla gestione separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa e, in ogni caso, sono in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività;

ovvero

- e) (per le cooperative sociali) essere regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della Legge Regionale n.85/94;
- f) non esercitare un'attività economica incompatibile con il regime di aiuti del Regolamento (UE) dal Reg. (UE) n. 2831/2023 del 13/12/2023;
- g) essere in regola con la disciplina in materia di aiuti di Stato in regime de minimis (Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13/12/2023);
- h) essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- i) essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili oppure non essere soggette all'obbligo;
- j) non sussistere rapporti di parentela o di affinità entro il primo grado o di coniugio tra datori di lavoro (titolare di ditta individuale o soci/amministratori in caso di società) e lavoratrici oggetto degli incentivi di cui al presente Avviso.

2. Ai sensi del Decreto legislativo 27 novembre 2025 n. 184, al momento della candidatura i soggetti di cui all'art 1 dovranno dichiarare di:

- a. essere in regola con tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime (DURC) e di garantire il permanere della regolarità fino al momento della liquidazione del contributo qualora concesso;
- b. essere in regola con la normativa antimafia, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- c. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre

- con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- d. non aver riportato (con riferimento al legale rappresentante) una condanna, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
  - e. non aver effettuato una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5 del codice degli incentivi (Decreto legislativo del 27/11/2025 n. 184);
  - f. aver adempiuto all'obbligo della stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'art. 1 comma 101 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (qualora il soggetto che presenta istanza sia tenuto per legge all'adempimento).
3. La Regione Abruzzo si riserva di effettuare verifiche sul rispetto delle condizioni che hanno dato diritto all'erogazione del contributo e in caso di esito negativo di procedere alla revoca del contributo eventualmente concesso. Le verifiche sui requisiti di cui ai commi 1 e 2, saranno effettuate su un campione estratto dalla popolazione di beneficiari ammessi a finanziamento nella graduatoria definitiva secondo quanto previsto dal vigente Manuale delle Procedure FSE+.
4. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dalla Regione Abruzzo presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'01/06/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

#### **Articolo 7 – Disposizioni in materia di aiuti di Stato**

- 1. Gli interventi di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato "de minimis" stabilita dal Reg. (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- 2. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
  - a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  - b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
  - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  - d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:

- i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.
3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300 000 EUR nell'arco di tre anni. Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.
4. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del regolamento sono definite «impresa unica» tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
5. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
6. Qualora si verifichino le condizioni sopra elencate, l'impresa unica deve dichiarare e indicare nella istanza ciascuna impresa collegata (controllata o controllante).
7. Nel rispetto del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), il Servizio DPH012 Politiche attive e passive del lavoro provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti individuali «de minimis» nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
8. Ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. q) e lett. r) del predetto DM 115/2017 l'«Autorità responsabile» della misura d'aiuto è il Dipartimento Lavoro e Attività Produttive della Giunta regionale -; il «Soggetto Concedente» degli aiuti individuali ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 52 della Legge n. 234/2012 è il Servizio DPH012 Politiche attive e passive del lavoro;
9. Ai fini del controllo sul rispetto dei massimali d'aiuto (articolo 3 del Reg (UE) 2023/2831) e del controllo sul cumulo (articolo 5 del Reg (UE) 2023/2831) dei costi ammissibili, prima delle concessioni, il Servizio DPH012 Politiche attive e passive del lavoro provvede ad attivare le necessarie verifiche sulle relazioni di cui all'art. 2 del Reg. (UE) 2831/2023 per la definizione di "impresa unica" e sulle vicende societarie in caso di fusioni, acquisizioni o scissioni come da previsioni art. 3 commi 8 e 9 del medesimo regolamento;

10. Non possono essere oggetto di concessione di aiuti individuali: le imprese che operano nei settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 2831/2023 come specificati dall'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento, nonché le attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea.
11. Il Soggetto Concedente, prima delle concessioni, verifica che le imprese che operano sia nei settori esclusi, sia in quelli inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 2831/2023 assicurino, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti di cui al presente Avviso;
12. Ai fini del rispetto del principio di "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 2831/2023 si precisa che gli aiuti individuali sono concessi sotto forma di "sovvenzione diretta" e riguarderanno solo i costi indicati negli articoli 2 e 3 dell'Avviso;
13. Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 2, dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 2831/2023, sono escluse concessioni di aiuti che superino il massimale complessivo (300.000,00 euro) concessi nei tre anni precedenti (riferimento anno solare);
14. Ai sensi della c.d. giurisprudenza Deggendorf (Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Germania, («Deggendorf»)), il Servizio DPH012 Politiche attive e passive del lavoro è tenuta a sospendere i pagamenti per gli aiuti eventualmente concessi nel rispetto del presente Avviso, alle imprese che rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti già individuati quali illegali o incompatibili con una Decisione di recupero da parte della Commissione Europea.

#### Articolo 8 – Divieto del doppio finanziamento e Cumulabilità del contributo

1. Gli aiuti individuali di cui al presente Avviso sono sottoposti al divieto del c.d. **doppio finanziamento** ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 del Regolamento (UE) 1060/2021.
2. I contributi concessi a valere del presente Avviso sono altresì cumulabili con altri incentivi all'assunzione o altre misure di defiscalizzazione o di integrazione contributiva promosse a livello nazionale e regionale, salvo eventuali limitazioni disposte dalle discipline specifiche relative ai singoli incentivi e purché per ogni lavoratrice il totale degli incentivi (contributo regionale + altro contributo) non ecceda il limite del costo salariale annuale.
3. L'art. 63 comma 9 del regolamento UE n. 1060/2021: "Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno".

## Articolo 9 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature

1. Le candidature possono essere presentate a far data dal **25 maggio 2026 ore 9:00** e fino al **ad esaurimento delle risorse finanziarie**.
2. Le candidature devono essere presentate esclusivamente, PENA L'IRRICEVIBILITA' DELL'ISTANZA, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo:

<https://rasportello.regione.abruzzo.it/home>

**seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate:**

selezionando la voce "Catalogo Servizi" – "Avviso FSE+ 2021-2027 – Azione 1.a.2.2 "INCENTIVI PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE"

3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
4. La candidatura deve essere presentata dal richiedente in forma telematica attraverso lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo <https://rasportello.regione.abruzzo.it/home> che consente l'inserimento di tutta la documentazione richiesta, secondo le istruzioni fornite.
5. Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza dei dati qualificabili come categorie particolari, ai sensi dell'art. 9 del GDPR, sono adottate specifiche misure di protezione. Per il soggetto che presenta l'istanza la procedura sarà articolata in due fasi: nella prima verranno inserite tutte le informazioni relative alla lavoratrice/tirocinante, con conseguente generazione del codice identificativo; nella seconda verrà presentata l'istanza nella quale la lavoratrice/tirocinante risulterà già pseudonimizzata.
6. Per presentare la candidatura è necessario essere in possesso di un codice SPID di livello 2 (<https://www.spid.gov.it>) oppure CIE (Carta di Identità Elettronica).
7. La domanda dev'essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di €. 16,00 ai sensi del DPR 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative.
8. Al momento della presentazione della domanda il datore di lavoro deve aver già avviato l'assunzione o il tirocinio per i quali richiede il contributo.
9. La documentazione costituente il **Dossier di candidatura e disponibile sullo sportello telematico della Regione Abruzzo** è la seguente:

<b>Dossier di candidatura</b>
<i>Allegato A – Domanda di incentivo da compilare on line</i>
<i>Allegato B - Informativa privacy</i>
<i>Allegato C – Comunicazione Obbligatoria Assunzione</i>
<i>Allegato D – Attestazione da parte di un Centro Antiviolenza Abruzzese , CR (casa rifugio) o del servizio sociale territoriale in cui si attesta che la lavoratrice è inserita in un percorso di protezione.</i>
<i>Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, della lavoratrice assunta o della tirocinante con firma leggibile</i>
<i>In caso di tirocinio, occorre oltre alla Comunicazione Obbligatoria: Allegato E- Copia della Convenzione con il Soggetto Promotore Copia del Progetto formativo.</i>

10. Le firme apposte sono autenticate ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, D.P.R. nr. 445/2000 allegando la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento. In caso di



sottoscrizione con firma digitale non deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento.

11. È obbligatorio utilizzare i modelli allegati al presente Avviso presenti sul sistema informativo.
12. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste dagli uffici della Regione Abruzzo.
13. L'istanza deve obbligatoriamente riportare il nominativo della lavoratrice assunta o della tirocinante con allegato il relativo documento di riconoscimento.
14. Per ciascuna lavoratrice o tirocinante deve essere presentata una singola istanza.
15. Una volta completata la compilazione del format di istanza, il soggetto richiedente è tenuto a verificare la completezza, l'esattezza e la veridicità di quanto dichiarato, prima di formalizzare l'inoltro dell'istanza.
16. Se pervengono più candidature per la stessa impresa/datore di lavoro e stessa lavoratrice o tirocinante sarà presa in carico solo l'ultima e la/le precedenti saranno considerate annullate dall'invio successivo.
17. La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

#### **Articolo 10 - Esame delle candidature e cause di inammissibilità delle domande**

La verifica dei criteri di **ricevibilità** della candidatura avviene automaticamente tramite la piattaforma <https://rasportello.regione.abruzzo.it/> e riguarda i seguenti elementi:

- a) rispetto dei termini di presentazione della candidatura;
  - b) rispetto delle modalità di trasmissione della candidatura.
1. Le istanze inviate tramite lo sportello telematico di cui all'art. 9, comma 2, del presente Avviso, saranno acquisite e protocollate automaticamente dal Sistema Informativo Regionale.
  2. Le graduatorie saranno mensili e le candidature ricevibili sono esaminate e ammesse in ordine cronologico (data e ora di presentazione della domanda) e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
  3. Qualora le risorse non fossero sufficienti per il finanziamento di tutte le candidature presentate nello stesso mese si concede priorità alle domande presentate da imprese che abbiano i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
    - a. Possesso del rating di legalità previsto da dall'art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012 e dai decreti attuativi;
    - b. Possesso della certificazione della parità di genere prevista dall'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006 n.198 e all'art. 5 comma 3 della legge n.162/2021;
  4. Con riferimento alle candidature pervenute, l'istruttoria di ammissibilità sarà conclusa entro i successivi 60 giorni, salvo che il numero e la complessità delle candidature pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
  5. Sono considerate inammissibili le domande non conformi a quanto previsto dall'Avviso e in ogni caso per:
    - a) tipologie di attività non conformi rispetto a quanto previsto dall'articolo 2;
    - b) assenza anche di uno solo degli allegati previsti all'art. 9 comma 9;
    - c) incompleta redazione degli allegati, intesa come assenza degli elementi essenziali

- richiesti per la candidatura;
- d) mancata sottoscrizione degli allegati;
  - e) assenza dei requisiti delle destinatarie dell'intervento di cui all'art. 5;
  - f) assenza dei requisiti dell'impresa/datore di lavoro di cui all'art. 6;
  - g) sono escluse le assunzioni/tirocini avviate/i il giorno stesso della pubblicazione del presente Avviso o prima di tale data;
  - h) sono escluse le assunzioni/tirocini avviate/i dopo la presentazione della domanda di contributo.
6. Al fine di ridurre i casi di esclusione per vizi formali si favorisce, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del principio del soccorso istruttorio richiedendo chiarimenti e/o integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione ai documenti richiesti dall'Avviso e che non costituiscano causa di inammissibilità.
  7. La richiesta di integrazione avviene attraverso lo sportello telematico e la risposta dovrà pervenire entro 10 giorni solari dalla richiesta. I termini temporali dell'istruttoria della domanda si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.
  8. Conclusa la fase istruttoria, la Regione Abruzzo provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale della Regione <https://coesione.regione.abruzzo.it> e sul BURAT.
  9. L'inammissibilità delle proposte progettuali è comunicata agli interessati tramite pubblicazione della *graduatoria provvisoria* sul sito della Regione <https://coesione.regione.abruzzo.it> e sullo Sportello Telematico (stato della pratica).
  10. Per i candidati esclusi dalla data di pubblicazione decorrono 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.; le controdeduzioni vengono acquisite esclusivamente tramite la piattaforma [sportello.regione.abruzzo.it](https://sportello.regione.abruzzo.it).
  11. Decorsi i termini previsti dall'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., la Regione Abruzzo provvede alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari ammessi e finanziati, dei beneficiari ammessi e non finanziati e dei candidati non ammessi con motivo di esclusione, sul sito della Regione [www.regione.abruzzo.it/europa](http://www.regione.abruzzo.it/europa) e sulla sezione del sito regionale dedicato al PR FSE+ in corso di definizione.
  12. Per i beneficiari ammessi e finanziati la pubblicazione della graduatoria definitiva ha valore di atto di concessione, senza che vi sia alcuna comunicazione scritta tramite PEC da parte della Regione Abruzzo né, tantomeno, alcuna conferma da parte del beneficiario della volontà di accettare il contributo e determina il diritto all'erogazione con le modalità dell'art. 12 dell'Avviso, fatte salve le verifiche successive degli uffici competenti.
  13. E' fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il sito della Regione per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
  14. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e dal vigente Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.

## Articolo 11 - Procedura reclami e ricorsi

1. I reclami vengono acquisiti al protocollo regionale<sup>2</sup> e l'istruttoria viene attivata dalla SRA al fine di analizzare i contenuti e individuare le eventuali problematiche alla base dell'azione contestata. Al termine dell'istruttoria, alla parte istante viene fornita esaustiva risposta entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della contestazione. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.
2. Nel caso di ricorsi di natura giurisdizionale, gli stessi vengono notificati direttamente all'Avvocatura regionale la quale inoltra il ricorso con richiesta di apposita relazione al Dipartimento competente. Quest'ultimo predispone la relazione di istruttoria e invia tutti i documenti utili alla costituzione in giudizio. L'Avvocatura informa il Dipartimento competente dell'esito del ricorso in modo che lo stesso, in caso di accoglimento, possa predisporre gli eventuali atti consequenziali.
3. In presenza di reclami su presunte violazioni della Carta dei Diritti dell'Unione Europea e dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità, verrà coinvolto il referente regionale per il **Punto di contatto**<sup>3</sup>.
4. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico competente il Foro dell'Aquila.

## Articolo 12 – Circuito finanziario

### Modalità di rendicontazione ed erogazione dei contributi:

### TIROCINIO di INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO

- a) Il datore di lavoro/impresa che ha avviato il tirocinio ed è stato ammesso a finanziamento come risultante dalla pubblicazione della graduatoria definitiva con assegnazione del Cup di progetto dovrà richiedere il contributo spettante attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo **<https://fiera.regione.abruzzo.it/>** secondo le seguenti modalità:
  - a. richiesta di rimborso delle indennità erogate, redatta utilizzando il modello "Allegato 3";
  - b. copia dei registri mensili delle presenze, debitamente compilati e firmati dal tirocinante, dal tutor aziendale e dal legale rappresentante del soggetto ospitante – modello "Allegato 4";
  - c. Attestazione competenze finali – modello "Allegato 5".
- b) Il competente Servizio della Regione Abruzzo rimborsa al Soggetto ospitante l'indennità per un importo di € 4.800 al termine dei 6 mesi di durata del tirocinio, in

<sup>2</sup>L'autorità di gestione può accettare, in via eccezionale, su esplicita richiesta del beneficiario, scambi di informazioni in formato cartaceo, fermo restando il suo obbligo di registrare e conservare i dati in conformità dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera e) del RDC.

<sup>3</sup>Per la presentazione scritta di eventuali reclami, sono previsti specifici moduli reperibili all'indirizzo seguente:

<https://coesione.regione.abruzzo.it/fondi/punto-di-contatto>

un'unica soluzione. Per i tirocini di durata superiore a 6 mesi, sarà riconosciuto un importo di € 4.800,00 per l'ulteriore periodo di sei mesi.

- c) Fatti salvi i termini di apertura dell'Avviso e la disponibilità di risorse finanziarie regionali, per i tirocini di durata pari a 6 mesi già ammessi a finanziamento, qualora il soggetto ospitante intenda prorogare per ulteriori 6 mesi, dovrà presentare istanza di proroga a mezzo pec all'indirizzo [dph012@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph012@pec.regione.abruzzo.it) e procedere al caricamento sullo sportello telematico della documentazione relativa alla proroga.

## **ASSUNZIONI a tempo indeterminato**

### **1. ACCONTO a 12 mesi e SALDO a 24 mesi in caso di assunzioni a tempo INDETERMINATO:**

- a) Ai fini del **primo pagamento a rimborso**, al termine dei 12 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione a tempo indeterminato ed entro i successivi 30 giorni, **i datori di lavoro/imprese devono richiedere l'erogazione del 50% dell'incentivo e trasmettere** attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo <https://fiera.regione.abruzzo.it/> la seguente documentazione:
- i. **Allegato 1** - primo pagamento a rimborso del 50% dell'incentivo;
  - ii. **Prima busta paga** del lavoratore/lavoratrice;
- b) Al termine dei 24 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione ed entro i successivi 30 giorni, ai fini del **pagamento a saldo** dell'ulteriore 50% del contributo, i datori di lavoro/imprese **devono trasmettere** attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo <https://fiera.regione.abruzzo.it/> la seguente documentazione:
- i. **Allegato 2** - richiesta di saldo del 50% dell'incentivo;
2. **Se l'assunzione a tempo indeterminato** è garantita solo per il primo anno (periodo di assunzione superiore/pari a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi) potrà essere richiesto e rimborsato solo l'acconto del 50% del contributo, non essendo previste rimodulazioni del contributo in base ai mesi di lavoro effettivamente svolti.

## **ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

### **1. ACCONTO a 6 mesi e SALDO a 12 mesi in caso di assunzioni a tempo DETERMINATO:**

- a) Ai fini del **primo pagamento a rimborso** al termine dei 6 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione a tempo determinato ed entro i successivi 30 giorni, **i datori di lavoro/imprese richiedono l'erogazione del 50% dell'incentivo** e trasmettono attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo <https://fiera.regione.abruzzo.it/> la seguente documentazione:
- i. **Allegato 1** - primo pagamento a rimborso del 50% dell'incentivo;
  - ii. **Prima busta paga** del lavoratore/lavoratrice;
- b) Al termine dei 12 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione ed entro i successivi 30 giorni, ai fini del pagamento a saldo dell'ulteriore 50% del contributo, **i datori di lavoro/imprese devono trasmettere** attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo <https://fiera.regione.abruzzo.it/> la seguente documentazione:

- i. **Allegato 2** - richiesta di saldo del 50% dell'incentivo;
2. **Se l'assunzione a tempo determinato** è garantita solo i primi sei mesi (periodo di assunzione superiore/pari a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi) potrà essere richiesto e rimborsato solo l'acconto del 50% del contributo, non essendo previste rimodulazioni del contributo in base ai mesi di lavoro effettivamente svolti.

Previo verifica positiva della documentazione inviata, i contributi richiesti saranno erogati entro 90 giorni.

Sarà cura della regione Abruzzo richiedere, ai datori di lavoro/imprese, la eventuale ulteriore documentazione necessaria da controllare.

Le imprese/datori di lavoro riceveranno tutte le comunicazioni solo ed esclusivamente a MEZZO SPORTELLLO TELEMATICO e/o SISTEMA FIERA. La Regione Abruzzo non risponde di variazioni di indirizzo mail e pec, salvo specifica comunicazione da parte dell'impresa.

### Articolo 13 – Cause di revoca

1. Il contributo assegnato sarà oggetto di decadenza o di revoca totale o parziale qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nell'avviso/bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione del progetto non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a contributo, compatibilmente con le regole dell'avviso/bando. In caso di revoca del contributo già liquidato, il soggetto richiedente dovrà restituire le somme percepite.
2. Le inadempienze rispetto a quanto previsto dall'avviso/bando, dal manuale di gestione FSE+ o l'inadeguatezza/non corrispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto, comporteranno il non riconoscimento delle spese sostenute e delle attività svolte e, nei casi più gravi, la revoca del finanziamento.
3. Nel caso in cui l'assunzione a tempo indeterminato è garantita per una durata inferiore a 12 mesi, non verrà erogato nessun contributo. Se, invece, l'assunzione a tempo indeterminato è garantita per una durata superiore/pari a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi si erogherà esclusivamente il 50% del contributo.
4. Nel caso in cui l'assunzione a tempo determinato è garantita per una durata inferiore a 6 mesi, non verrà erogato nessun contributo. Se, invece, l'assunzione a tempo determinato è garantita per una durata superiore/pari a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi si erogherà esclusivamente il 50% del contributo.
5. La revoca dell'incentivo interviene anche qualora si proceda alla riduzione del rapporto di lavoro sotto il 75% del part-time, in quanto non sono previste riparametrazioni del contributo.
6. La revoca dell'incentivo interviene anche qualora, nei 24 mesi successivi all'assunzione o nei 12 mesi successivi all'assunzione a tempo determinato, si riscontri che il luogo effettivo di lavoro oggetto delle assunzioni operate in virtù dell'erogazione di tali aiuti sia al di fuori dei confini geografici della regione Abruzzo, con conseguente recupero della somma erogata. È fatta eccezione per i c.d. "cantieri mobili". La revoca opera, altresì, anche in caso di distacco non rispettoso dell'art. 30, D.Lgs. nr. 276/03 e dei C.C.N.L. di riferimento.
7. La Regione Abruzzo si riserva il potere di revocare la concessione dei contributi, qualora il beneficiario non rispetti gli obblighi derivanti dall'ammissione al finanziamento e richiesti dall'Avviso di riferimento e/o dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale.
8. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite.

#### Articolo 14 - Variazioni dei beneficiari e rinunce

1. Sono ammesse solo le modifiche di natura formale dei beneficiari ammessi a finanziamento che non comportino mutamenti sostanziali all'attività (denominazione o ragione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica ecc.).
2. Tali variazioni riferite alle imprese/datori di lavoro devono essere comunicate tempestivamente e a mezzo PEC agli uffici regionali competenti, entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
3. **Non sono ammesse variazioni del beneficiario dell'agevolazione che comportino la modifica della Partita IVA/Codice Fiscale** a seguito della presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione, **pena la decadenza del contributo.**
4. **Qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, i beneficiari devono darne immediata comunicazione all'Amministrazione a mezzo pec all'indirizzo [dph012@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph012@pec.regione.abruzzo.it). La rinuncia ha carattere definitivo ed irrevocabile.**
5. A fronte dell'intervenuta decadenza, revoca, rinuncia all'agevolazione, gli importi eventualmente da recuperare saranno maggiorati degli interessi legali vigenti calcolati dalla data di erogazione del contributo alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero degli stessi.
6. L'indirizzo PEC del Servizio Politiche Attive e Passive del Lavoro è il seguente: [dph012@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph012@pec.regione.abruzzo.it)

#### Articolo 15 - Obblighi derivanti dall'ammissione al finanziamento

1. I candidati ammessi al finanziamento, sono tenuti a:
  - a) attuare l'operazione nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali e in ottemperanza alle prescrizioni dell'Avviso;
  - b) osservare la normativa europea, nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese;
  - c) assicurare che, ai sensi dell'art. 63, par. 9, Regolamento 2021/1060, la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno o più fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno;
  - d) rispettare le procedure di gestione e attuazione fisica e finanziaria previste dall'Avviso e dal vigente Manuale delle procedure dell'AdG;
  - e) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dall'Avviso, dalle disposizioni europee, nazionali e regionali, e dal vigente Manuale delle procedure dell'AdG;
  - f) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti in atti regionali di natura integrativa o interpretativa delle suddette disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni;
  - g) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, rubricata "Tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i., ed in particolare ad: a) utilizzare un conto corrente bancario dedicato, del quale dovranno essere trasmessi all'Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione all'Amministrazione stessa delle generalità e del Codice

- fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, ai sensi di quanto espressamente prescritto all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.; b) adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall'art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.; c) comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato;
- h) adottare un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060;
- i) conservare i documenti in originale o in copia autenticata, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica nei termini indicati dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060; la documentazione dev'essere disponibile su richiesta da parte degli organi competenti per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al Beneficiario, fatte salve le norme in materia di aiuti di stato;
- j) assicurare la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua competenza, in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- k) garantire l'invio, nelle modalità e tempistiche stabilite dalla Regione, delle informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, garantendo al contempo che il trattamento delle informazioni personali avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale posta a tutela della privacy;
- l) garantire agli uffici della Regione Abruzzo e agli organi competenti la disponibilità e l'accesso ai documenti necessari per l'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo;
- m) garantire l'alimentazione del sistema FIERA attraverso l'inserimento delle informazioni di natura procedurale, fisica e finanziaria e della documentazione relativa all'operazione. L'alimentazione documentale della piattaforma, con riferimento alla singola operazione finanziata, è obbligo del beneficiario.
- n) informare la Regione dell'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto finanziato;
- o) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati relativi al rappresentante legale o al beneficiario stesso;
- p) garantire il rispetto della non cumulabilità dei contributi previsti dall'Avviso con altre agevolazioni, anche di natura fiscale, ottenute per le medesime spese;
- q) adeguarsi tempestivamente alle eventuali modifiche introdotte dall'approvazione di Manuali e disciplinari relativi alle modalità di attuazione del POR Abruzzo FSE+ 2021-2027;
- r) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate, nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza, appalti, ambiente, pari opportunità;
- s) osservare gli obblighi previsti dai regolamenti europei in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, con particolare riferimento a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 47, 49 e 50 e dalla normativa regionale di riferimento. In particolare, nell'ambito degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 1060/2021 il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
- fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del



sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Unione;

- apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

#### Articolo 16 - Monitoraggio

Le azioni comprese nell'Avviso sono monitorate attraverso la quantificazione di indicatori e attraverso specifiche azioni, anche in loco, finalizzate a rilevare dati quali-quantitativi.

Il monitoraggio è finalizzato a fornire indicazioni sull'efficienza ed efficacia dell'intervento e a supportare con utili evidenze le successive scelte della regione negli ambiti affrontati dall'intervento progettato con il presente Avviso.

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dall'Amministrazione per effettuare il monitoraggio dei progetti. Sono previsti monitoraggi periodici di natura quantitativa e qualitativa sull'avanzamento delle attività progettuali.

#### Articolo 17 - Definizioni

1. Le definizioni contenute nel presente Avviso fanno riferimento alle diverse fonti giuridiche europee e nazionali applicabili e si intendono qui integralmente richiamate.
2. In particolare e per mera comodità di lettura si riportano alcune di esse:
  - a) *aiuti de minimis*: gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. **2023/2831** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa Unica in termini di ESL, non può superare 300.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
  - b) Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del regolamento sono definite «impresa unica» tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
    - a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
    - b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
    - c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
    - d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.



- c) *Soggetti beneficiari*: le Micro, Piccole e Medie e Grandi Imprese uniche, soggetti specificati all'art. 9 del presente Avviso richiedenti aventi sede legale e/o operativa nel territorio abruzzese;
- d) *Autorità responsabile*: il soggetto di natura pubblica designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti, ovvero, il soggetto cui è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti;
- e) *Soggetto Concedente*: il soggetto di natura pubblica responsabile della concessione degli aiuti individuali e nello specifico del presente Avviso la struttura regionale a cui è affidata la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile dell'Avviso.

#### **Articolo 18 - Clausola di salvaguardia**

1. La presentazione della domanda a valere del presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Abruzzo.
2. La Regione si riserva la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure utilizzate nel presente Avviso pubblico e alla modulistica collegata, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

#### **Articolo 19 – Responsabile del procedimento e informazioni generali**

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Servizio DPH012 Occupabilità e Lavoro del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive della Regione Abruzzo.
2. Il Responsabile del Procedimento fino alla pubblicazione della graduatoria è il funzionario Responsabile pro-tempore dell'Ufficio Programmazione Politiche Attive del Lavoro in Ambito FSE Plus del predetto Servizio, con sede in Pescara, Via Passolanciano n.75.
3. Eventuali richieste di chiarimento relative agli aspetti attuativi dell'Avviso devono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione esclusivamente a mezzo mail all'indirizzo [politicheattive@regione.abruzzo.it](mailto:politicheattive@regione.abruzzo.it).
4. Per gli aspetti relativi alla rendicontazione dei progetti e alla gestione degli interventi Il Responsabile del Procedimento fino al provvedimento di liquidazione è il funzionario Responsabile pro-tempore Gestione Politiche Attive del Lavoro in Ambito FSE Plus del predetto Servizio, con sede in Pescara, Via Passolanciano n.75.

#### **Articolo 20-Politica antifrode**

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 1060/2021, l'Amministrazione regionale si impegna, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto. In linea con il Sistema di Gestione e Controllo in vigore e con la politica regionale e nazionale in materia di lotta alle frodi, si intende pertanto dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e l'individuazione delle frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati connessi, garantendo che gli eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e opportunamente.

### Articolo 21-Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui la Regione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.lgs.10/08/2018 n. 101 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR).
2. Il Responsabile per la protezione dei dati – RDP – con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci n. 6, nominato dalla Giunta regionale, è reperibile all'indirizzo email: dpo@regione.abruzzo.it."

### ALLEGATI ALL'AVVISO

#### DOSSIER DI CANDIDATURA:

*Allegato A – Domanda di incentivo da compilare on line*

*Allegato B - Informativa privacy*

*Allegato C – Comunicazione Obbligatoria Assunzione/Tirocinio*

*Allegato D - Attestazione di cui all'Art. 9 comma 8*

*Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del lavoratore/lavoratrice assunta/a o del/la tirocinante con firma leggibile del possessore*

*In caso di tirocinio:*

*Allegato E - Copia della Convenzione con il Soggetto Promotore e del Progetto formativo.*

#### DOSSIER DI GESTIONE

*Allegato 1 – Primo pagamento a rimborso 50%*

*Allegato 2 – Richiesta di saldo*

*In caso di tirocinio:*

*Allegato 3 - richiesta di rimborso delle indennità erogate*

*Allegato 4 - copia dei registri mensili delle presenze*

*Allegato 5 - Attestazione competenze finali*